

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 152

Estratto del processo verbale della seduta n. 40 del 26 giugno 2014

Oggetto: articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declaratoria Servizio processo legislativo.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
 Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin
 Bruno Marini
 Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti
l'addetta all'Ufficio stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Morena Barzan

Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declaratoria Servizio processo legislativo.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale", ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;

VISTO l'articolo 3, commi 2 e 5 primo periodo, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, i quali demandano la disciplina delle materie ivi indicate, ed in particolare l'articolazione della struttura organizzativa e l'istituzione, modificazione e soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni, con riferimento al Consiglio regionale, ad atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo;

VISTA la propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria deliberazione n. 24 del 25 giugno 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, e in particolare l'articolo 7 il quale dispone, tra l'altro, che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, determina il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio;

VISTA la propria deliberazione n. 143 del 16 giugno 2005, "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificata con propria deliberazione n. 88 del 20 dicembre 2013;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento interno n. 3, approvata nella seduta n. 79 del Consiglio regionale del 25 giugno 2014, ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, che inserisce nel Regolamento interno l'articolo 86 bis (Relazione tecnico-finanziaria) il quale prevede per tutti i progetti di legge e gli emendamenti comportanti nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, il necessario corredo di una relazione tecnica-finanziaria (per gli emendamenti redatta in forma semplificata);
- l'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 92, comma 3, del Regolamento interno prevedendo, tra l'altro, che la Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge di iniziativa consiliare e popolare che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnico-finanziaria, acquisisca dai proponenti la relazione medesima, la quale è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;
- l'articolo 6, comma 1, che all'articolo 108 del Regolamento interno aggiunge un comma 3, prevedendo, tra l'altro, che la Presidenza, per gli emendamenti di iniziativa consiliare e popolare che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano

corredati della relazione tecnico-finanziaria semplificata, acquisisca dai proponenti tale relazione, la quale è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni finali e transitorie) della suddetta proposta n. 3 approvata il 25 giugno 2014, le succitate modifiche al Regolamento interno trovano applicazione per i progetti di legge presentati a far data dal 1° ottobre 2014;

VISTE le declaratorie di competenza delle Aree e dei Servizi di cui agli allegati A e B della deliberazione n. 88/2013, ed in particolare quelle dell'Area giuridico-legislativa e del Servizio processo legislativo;

RITENUTO necessario coordinare la declaratoria del Servizio processo legislativo alle prescrizioni di cui alle succitate modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di integrare la declaratoria del Servizio processo legislativo sostituendo il punto 3 con il seguente:

“Assicura, nell'ambito del processo legislativo:

- il necessario supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico e finanziario;
- il necessario supporto tecnico in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di copertura finanziaria delle proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare.”;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

1. La declaratoria delle competenze del Servizio processo legislativo, istituito nell'ambito dell'Area giuridico - legislativa è riportata nell'allegato “A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan

SERVIZIO PROCESSO LEGISLATIVO

1. Svolge attività di segreteria e di assistenza tecnico giuridica alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, di inchiesta e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, coordinandone l'attività nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Assicura il supporto tecnico-specialistico relativo all'elaborazione degli strumenti normativi finalizzati al controllo dell'attuazione delle leggi regionali nonché all'analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali determinati dalla normativa vigente.
3. Assicura, nell'ambito del processo legislativo:
 - il necessario supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario;
 - il necessario supporto tecnico in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di copertura finanziaria delle proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare.
4. Assicura l'integrazione tra le attività delle segreterie delle Commissioni e la segreteria del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
5. Provvede, sia per la fase dell'esame delle Commissioni sia per quella dell'Assemblea, al controllo e alla numerazione degli emendamenti.
6. Cura il coordinamento dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni e di quelli approvati dall'Assemblea e la redazione dei relativi testi notiziali e dei lavori preparatori.
7. Svolge attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale per il completamento dell'iter procedurale legislativo.
8. Gestisce la banca dati dell'iter delle leggi regionali.
9. Cura l'approfondimento scientifico e la diffusione delle tecniche di *drafting*.
10. Cura gli adempimenti relativi alla costituzione e al rinnovo delle Commissioni e del Comitato.
11. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute di Commissione.
12. Cura i rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali.

13. Assicura assistenza organizzativa e procedurale alla Conferenza dei Presidenti di Commissione e del Comitato.
14. Coordina la redazione, pubblicazione e diffusione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e partecipa alla redazione del Rapporto nazionale sulla legislazione per la parte riservata alle leggi ed ai regolamenti regionali, predisponendone gli elementi per la parte di competenza.
15. Svolge il monitoraggio dello stato d'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare a supporto delle attività di controllo sugli adempimenti giuntali.
16. Fornisce assistenza ai Consiglieri e ai Gruppi consiliari nella predisposizione dei progetti di legge, delle relative relazioni accompagnatorie e testi notiziali e di eventuali relazioni di analisi di impatto della regolazione, tecnico-finanziarie e tecnico-normative.
17. Svolge - a favore dei Consiglieri regionali, degli Organi consiliari e delle altre strutture amministrative della Segreteria regionale - attività di assistenza tecnico-legislativa nelle materie di competenza legislativa della Regione.
18. Fornisce agli uffici consiliari competenti in materia di comunicazione istituzionale, gli elementi utili ad una corretta attività di informazione e comunicazione in ordine ai lavori delle Commissioni e del Comitato.